


Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale Immigrazione

ADO: RMPAC1  
Prot.: 0002916 del 27/01/2015  
uor: 400/C/1div  
Fasc: Archivio.Massimario.12.214.9



*ell'Interno*



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/C/2015/12.214.9

OGGETTO: Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, recante "Attuazione della Direttiva 2011/51/2011, che modifica la Direttiva 2003/109/UE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale".

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale dell'Immigrazione

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER SERVIZI DI RAGIONERIA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI  
E L'IMMIGRAZIONE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
DELLA POLIZIA DI STATO

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

POSTE ITALIANE SPA

LORO SEDE

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

NAPOLI

ROMA

*24/1*  
*- Immigrazione*  
*- Polizia*  
*Com. D. P.S.*  
*Grano*  
*Fare comunicazione*  
*ad Associazioni*

Long/fv



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

A scioglimento della riserva di cui alla Circolare n. 400/A/0009276, del 20 marzo 2014, di questa Direzione Centrale, concernente il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo agli stranieri titolari di protezione internazionale, si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta a specifico quesito di questa Direzione Centrale, con nota pervenuta il 22 gennaio 2015, ha stabilito per coloro che richiedono tale titolo di soggiorno l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo economico di cui all'art. 5, comma 2<sup>ter</sup>, Testo Unico Immigrazione.

Nello specifico è stato chiarito che il contributo in premessa non sia dovuto nei casi di istanza di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo richiesto dai titolari di protezione internazionale (*asilo e protezione sussidiaria*) atteso che gli stessi sono già in possesso di un permesso di soggiorno esente da tale obbligo.

Il predetto adempimento, pertanto, non dovrà più essere oggetto di accertamento da parte degli operatori degli Uffici Immigrazione addetti alla trattazione delle relative istanze, in tal senso si è provveduto anche ad aggiornare il sistema informatico Stranieri Web.

Gli stranieri titolari di protezione internazionale che hanno già provveduto al versamento del predetto contributo hanno diritto a richiedere il rimborso delle somme non dovute. A tal fine, si richiamano le indicazioni sulla procedura operativa prevista per casi analoghi, di cui alla circolare di questa Direzione Centrale Prot. 400/C/0005666, del 5 luglio 2012, che si trasmette unita alla presente in formato elettronico.

Si pregano le SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione alla presente, coinvolgendo tutti gli enti e le associazioni interessate.

Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE CENTRALE

Long/fv